



SPORTELLI LETTORI

Per le vostre domande potete scrivere a:

REDAZIONE IL MONDO
Via A. Rizzoli 8 - 20132 Milano
Fax 02/2584.3880 • E-mail:
ilmondo.professionihelp@rcs.it
Le risposte sono fornite
con la collaborazione del sito
www.professionisti.it

I suggerimenti da seguire prima di far entrare l'erede in ditta

Qual è il modo migliore di fare entrare mio figlio in azienda?

Un lettore, via e-mail

Considerando il caso di una pmi, ecco i fattori da tenere in considerazione. 1) Tipologia di azienda: nel caso di azienda b2b (azienda che vende ad altra) i rapporti con la clientela sono strategici e quindi è importante che lo junior vi sia coinvolto (il futuro dell'impresa dipenderà dalla sua capacità di rapportarsi con i clienti e di elaborare preventivi). Nel caso invece di azienda b2c (azienda che vende al consumatore), con clientela «polverizzata», potrebbe essere più importante l'aspetto tecnologico e la capacità di innovazione del prodotto. 2) Tipologia del prodotto: se l'azienda opera in mercato altamente tecnologico, l'importanza di possedere competenze tecniche aumenta (le aziende b2b con prodotti ad alto contenuto tecnico si avvalgono di tecnici-venditori). 3) Propensione: se lo junior è timido e introverso sarà difficile si trovi a suo agio nel settore commerciale. 4) Presenza in azienda e/o possibilità di trovare sul mercato del lavoro figure qualificate: a volte è possibile affidarsi a persone valide e autonome per la gestione di una funzione aziendale. 5) In ogni caso, lo junior dovrebbe avere le necessarie competenze per comprendere un contratto, leggere un bilancio, calcolare il costo del prodotto e stilare un business plan.

Gaetano Comandatore, Bedeschi Comandatore consulting, Bergamo

Come sta andando l'inflazione?

Qual è stato l'andamento dell'inflazione per il mese di ottobre 2013?

Un lettore, via e-mail

Secondo quanto pubblicato dall'Istat, nel mese di ottobre 2013, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, diminuisce dello 0,2% su base mensile e aumenta dello 0,8% su base annua mentre la stima era +0,7%, risultando in lieve decelerazione rispetto alla dinamica rilevata a settembre (+0,9%). Il rallentamento dell'inflazione è in gran parte imputabile alle componenti più volatili, come i beni energetici e gli alimentari freschi, al netto dei quali la crescita tendenziale dell'indice dei prezzi al consumo (inflazione di fondo) resta stazionaria all'1,2%. Invece, rallentamenti tendenziali sensibili si rilevano per beni energetici, alimentari non lavorati, servizi relativi alle comunicazioni. Per questi tre comparti i prezzi registrano diminuzioni congiunturali rispettivamente pari a -1,2%, -0,8% e -4,4%. L'inflazione acquisita per il 2013 scende all'1,2% dall'1,3% di settembre. Al netto dei soli beni energetici, il tasso di crescita tendenziale dell'indice dei prezzi al consumo scende all'1,1% (dall'1,3% del mese precedente). Rispetto a ottobre 2012, il tasso di crescita dei prezzi dei beni scende allo 0,1%, dallo 0,4% di settembre, e quello dei prezzi dei servizi si porta all'1,4% (era +1,5% nel mese precedente).

Dottore Commercialista
Fabio Ferrara, Torino

Niente indennità di preavviso ai contrattisti a tempo licenziati

Sono un lavoratore a termine che è stato licenziato; nel caso in cui impugnò il licenziamento e il giudice lo dichiarò illegittimo, che cosa mi spetterebbe?

Un lettore, via e-mail

Il lavoratore a tempo determinato che venga licenziato illegittimamente dal datore di lavoro ha diritto al solo risarcimento del danno, pari alle mensilità maturate fino alla scadenza naturale del contratto; non ha diritto all'indennità sostitutiva del preavviso. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 24335 del 29 ottobre 2013, ha precisato che l'indennità sostitutiva del preavviso è dovuta solo nell'ipotesi di un licenziamento nell'ambito di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, non è dovuta nell'ipotesi di un licenziamento nell'ambito di un contratto a termine. Osserva la Corte che mentre il preavviso è espressamente previsto dal legislatore nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato (art. 2118 codice civile), trovando giustificazione nel fatto che il lavoratore trovandosi improvvisamente privo di occupazione dev'essere messo in grado di ricercare un nuovo posto di lavoro, non altrettanto può dirsi per il contratto a termine nel quale, viceversa, il lavoratore nulla viene a perdere in termini economici e di certezza circa il momento finale del rapporto, risultando integralmente ristorata l'illegittima risoluzione ante tempus dalla corresponsione delle retribuzioni maturate successivamente al recesso sino alla scadenza del rapporto.

Avvocato Massimo Menegotto, Mdp associati, Vicenza